**Procedimento Unitario R.G.N. 12-1/2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO**

***Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali***

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| dott. Stefania Izzi | Presidente |
| dott.ssa Claudia Carissimi | Giudice |
| dott. Luca Pio Orlando | Giudice rel. est. |

Nel procedimento portante il n. **12 -1/2026 P.U.**

Su ricorso di:

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. NICOLA CRISCUOLI , giusta procura in atti

*Ricorrente*

Con l'assistenza del gestore della crisi, avv. Giacinto Macchiarola

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**



Firmato Da: STEFANIA IZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 113deff7066b17760e0ac7e8b75dc9a62
Firmato Da: LUCA PIO ORLANDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: d6e0a34c80708af40f294af2a57fc261

letta la domanda volta ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori, proposta dal sig. GRASSI Giuseppe;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, posto che il proponente risiede in Campobasso;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII, con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuto che il ricorrente rivesta la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza – considerato che il ricorrente è titolare di un'impresa individuale che, tuttavia, tenuto conto delle soglie dimensionali, riveste la qualifica di c.d. "imprenditore minore";

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento quantificato in circa euro 191.660,72, comprensivi delle spese prededucibili di OCC e dei compensi professionali del difensore in relazione alla proposizione della domanda di liquidazione controllata in esame;

rilevato che, ai sensi degli artt. 269-270 CCII, su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, viene dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata;

considerato che l'attivo è composto, allo stato: dal reddito d'impresa del sig. Grassi (pari, all'incirca ad euro 2.350 mensili); dal patrimonio mobiliare (comprendente due autovetture, un motociclo, un autocarro, un trattore per semirimorchio e un semirimorchio) meglio descritto nel ricorso e nella relazione dell'OCC – la cui eventuale esclusione dall'attività di liquidazione dovrà essere verificata al momento della redazione del programma di liquidazione, non potendo essere esclusa a priori, posto che l'apertura della liquidazione controllata produce l'effetto di spossessamento integrale dei beni del debitore ;

ritenuto che la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni immobili – ed invero, mutuando gli argomenti dall'istituto della



Firmato Da: STEFANIA IZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 113deff706b17760e0ac7e8b75dc9a62
Firmato Da: LUCA PIO ORLANDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: d6e0a34c8070af40f294af2a57fc261

liquidazione di origine fallimentare, ai fini che occupano non è necessaria la presenza di detta tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti ovvero denaro, ovvero beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo 31.1.2018, Tribunale Matera 24.7.2019, Tribunale Trani 20.6.2023);

ritenuto pertanto che non costituisce motivo di inammissibilità, in sostanza, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da poter destinare al soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Tribunale Milano 16.11.2017; Tribunale Bologna 4.8.2020; Tribunale Ancona 8.10.2020);

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente e del nucleo familiare (avuto riguardo anche all'intervenuta separazione personale dei coniugi, formalizzata con accordo di negoziazione assistita, con conseguente obbligo di versamento dell'assegno mensile di mantenimento dei tre figli, collocati presso la madre, per la somma di 600,00 euro), documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, deve essere sottratto alla liquidazione l'importo mensile di euro 1.900,00 (dal reddito medio mensile di euro 2.350,00, come da relazione aggiornata dell'OCC in atti, avuto riguardo al canone mensile di locazione di euro 530,00, all'assegno di mantenimento di complessivi euro 600,00 da versare in favore dei figli, nonchè alle spese per il proprio sostentamento come nel dettaglio individuate dall'OCC) e versato a favore della procedura l'importo mensile di euro 450,00, ferma restando la messa a disposizione della procedura delle ulteriori attività eventualmente sopravvenute (a titolo di mero esempio, si indicano la tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità dello stipendio);

rammentato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (ex artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege; osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, il quale ha verificato la correttezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; ritenuto quindi che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura



Firmato Da: STEFANIA IZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 113deff706b17760e0ac7e8b75dc9a62
Firmato Da: LUCA PIO ORLANDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: d6e0a34c80700af40f294af2a57fc261

di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente; valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII, possa essere nominato liquidatore lo stesso OCC; visto l'art. 270 CCII;

**P.Q.M.**

**dichiara** aperta la liquidazione controllata dei beni di [redacted], nato a Larino (CB), il 27 aprile 1968, (C.F. [redacted]);

**nomina** giudice delegato il dott. Luca Pio Orlando;

**nomina** liquidatore l'Avv. Giacinto Macchiarola, già OCC;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;

assegna, ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a 90 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dalla data di pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura; dispone che, allo stato e salve eventuali variazioni future in aumento del reddito familiare – ciò che il ricorrente è obbligato a comunicare al Liquidatore e al Tribunale -, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.900,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore l'importo mensile di euro 450,00 e comunque il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura (con ovvia esclusione dell'importo sopra indicato come necessario per il sostentamento proprio e della propria famiglia);

dispone che il liquidatore:



Firmato Da: STEFANIA IZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 113deff706b17760e0ac7e8b75dc9a62
Firmato Da: LUCA PIO ORLANDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: d6e0a34c8070af40f294af2a57fc261

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280



Firmato Da: STEFANIA IZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 113def7706b17760e0ac7e8b75dc9e62
Firmato Da: LUCA PIO ORLANDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: d6e0a34c8070af40f294af2a57fc261

CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta il liquidatore ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

-autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, in relazione ai beni immobili e mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Campobasso e pubblicata nel Registro delle Imprese.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore; quest'ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

Si comunichi.

Campobasso, 13 aprile 2026.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Dott. Luca Pio Orlando — Dott.ssa Stefania Izzi



Firmato Da: STEFANIA IZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 113deff706b17760e0ac7e8b75dc9a62
Firmato Da: LUCA PIO ORLANDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: d6e0a34c8070af40f294af2a57fc261